

Pubblicato il 21/04/2023

N. 06936/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12991/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12991 del 2022, proposto da Paride De Donno, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Giannini, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Puglia Ufficio III At Bari, non costituito in giudizio;

nei confronti

Claudia Verardo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022 avente ad oggetto "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"

nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina;

- delle GPS di II Fascia della Classe di Concorso B003 e di II fascia della Classe di concorso B015, nonché delle derivate Graduatorie Incrociate Sostegno di Scuola Seconda Superiore, formate dall'USR Puglia Ufficio III AT BARI, per gli aa.ss. 22/23 e 23/24, pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. n. 16593 del 1/8/2022, così come rettificata con Decreto prot. n. 20847 del 25/8/2022, nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva al ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico);

- delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia valide per il biennio 22-24, per le classi di concorso B003 e B015, derivate dalle GPS di II Fascia e formate dalle scuole della provincia di Bari indicate dalla ricorrente nell'apposita domanda, ai sensi dell'art. 11 dell'OM 112/22, nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva al ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico);

- di ogni altro atto e/preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l'art. 7 (Istanza di partecipazione) dell'OM cit, nonché i decreti di pubblicazione delle graduatorie in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1- Con il ricorso in epigrafe si impugnano gli atti ivi enucleati chiedendosene l'annullamento.

2- La questione riguarda il mancato riconoscimento del servizio di leva e del servizio civile in sostituzione in maniera integrale qualora non prestato in costanza di nomina, che viene contestato sulla base dei seguenti motivi di diritto:

“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 77, COMMA 7, DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, COME NOVELLATO DALL’ART. 22, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958. VIOLAZIONE DELL’ ART. 485, COMMA 7, DEL D.LGS.VO 16 APRILE 1994, N. 297. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA’, ARBITRARIETA’ PERPLESSITA’; ERRORE NEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO.”

“ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA L. 143/2004 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 23, 35, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI SOPPRIME LA LETT. B SUB i) ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DI CUI AL D.L. N. 97/04.”.

3- In sede cautelare è stato ritenuto che la fissazione dell’udienza di merito facesse venire meno le esigenze di tutela interinale.

4- All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.

4.1- I motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione.

5- Il ricorso deve essere respinto alla luce degli ultimi orientamenti maturati in sede di appello.

6- Al riguardo deve farsi riferimento, anche ex art. 74 c.p.a., alla decisione del Consiglio di Stato n. 11602/2022 nella quale è stato confermato l’orientamento della Sezione alla seguente stregua: *“Deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme:*

- l’art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle

scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».

- l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui:

1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.

Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).

In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del

cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.

Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate.

Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:

a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;

b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.

Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.

È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la

scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.

In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.

Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso.

Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.

In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio.

L'appello deve pertanto essere respinto.”.

8- Per le ragioni appena indicate il ricorso non può trovare accoglimento in quanto la ricostruzione della normativa applicabile operata dal Consiglio di Stato nella prefata sentenza, che il Collegio condivide, risulta *ictu oculi* incompatibile con la ricostruzione sottesa ai motivi di ricorso di cui sopra, e le richieste di rimessione alla Corte Costituzionale appaiono manifestamente infondate, risultando ragionevole nel contemperamento degli interessi la disciplina normativa vigente, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa.

9- Le spese di lite vanno compensate in ragione degli oscillamenti giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE

Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DI ATTI E PROVVEDIMENTI

TRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO

Il sottoscritto avv. Giovanni Morelli con studio in Lecce alla Via Manzoni n. 32/d (c.f. MRLGNN76B15E506R, pec: morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it; fax 0832/387075) nella qualità di procuratore e difensore di **DE DONNO PARIDE**, nato a Scorrano (Le) il 06/02/1984, residente in San Cassiano (Le) alla via Papa Giovanni XXIII, C.F. DDNPRD84B06I549K, dichiaro ai sensi dell'art 16 bis comma 9 bis del D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/14 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 114, che la copia dell'antescritta Sentenza n. 6936/2023 della Sezione III bis del T.A.R. Lazio – Roma, pubblicata in data 21.04.2023, resa nel procedimento n.r.g. 12991/2022 tra le parti **DE DONNO PARIDE contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E ALTRI**, estratta tramite consultazione remota dal fascicolo informatico e formata da 7 pagine, esclusa la presente, che costituiscono un unico documento, è conforme al corrispondente esemplare informatico contenuto nel fascicolo n.r.g. 12991/2022 del TAR LAZIO ROMA SEZ III BIS e per legge equivalente all'originale.

LECCE, 19/05/2023

Avv. Giovanni Morelli